


CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Castelfranco Veneto, 01 aprile 2020

NOTIZIA FLASH

Gentile cliente

Recentemente, con il DM 28.3.2020 (in corso di pubblicazione sulla G.U.), il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha previsto le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private.

In particolare, il citato DM ha:

- definito le condizioni necessarie per poter accedere all'agevolazione in esame;
- quantificato in **€ 600** l'indennità riconosciuta (per il mese di marzo);
- definito:
 - i concetti di **cessazione / riduzione / sospensione dell'attività**;
 - le **modalità di attribuzione** dell'indennità.

Come previsto dall'art. 1 del Decreto in esame, l'indennità **per il mese di marzo pari a € 600** è riconosciuta ai lavoratori autonomi che hanno percepito un **reddito complessivo 2018** (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):

- **non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi** emanati in conseguenza dell'emergenza "coronavirus";
- **compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività** in conseguenza dell'emergenza "coronavirus".

Sul punto, l'art. 2 del citato Decreto fornisce le seguenti definizioni di **cessazione / riduzione / sospensione dell'attività**.

Per **cessazione dell'attività** si intende: chiusura della partita IVA nel **periodo 23.2 - 31.3.2020**.

Per **riduzione / sospensione dell'attività** si intende: **Comprovata riduzione di almeno il 33%** del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Il reddito è determinato in base al **principio di cassa** quale differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività (tale previsione non appare applicabile ai contribuenti forfetari per i quali il reddito è determinato sulla base delle specifiche percentuali).

Nota bene:

Per accedere all'indennità in esame **non è (più) necessario essere in regola con gli obblighi contributivi** previsti per il **2019**. Tale condizione, contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 1 del DM 28.3.2020 nel testo (bollinato) anticipato dal Ministero, non è più presente nel nuovo testo firmato dai Ministri competenti.

Merita altresì evidenziare che, come disposto dal comma 3 del citato art. 1, l'indennità in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito** del percipiente;
- **non è cumulabile:**
 - con i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, DL n. 18/2020 (trattamenti di cassa integrazione e indennità € 600 lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS / soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, ecc. e indennità collaboratori sportivi);
 - con il reddito di cittadinanza, di cui al DL n. 4/2019.

Come disposto dall'art. 3 del citato Decreto, il soggetto interessato per accedere all'indennità in esame deve presentare un'apposita domanda **a partire dall'1.4.2020** alla propria Cassa previdenziale.

Nell'ambito della predetta domanda il soggetto interessato deve fornire una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- essere un lavoratore autonomo / libero professionista, non pensionato;
- non percepire il reddito di cittadinanza / un'indennità prevista dal DL n. 18/2020;
- non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai predetti importi;
- aver chiuso la partita IVA nel periodo 23.2 - 31.3.2020 ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, ovvero in caso di reddito complessivo 2018 inferiore a € 35.000 che l'attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in seguito all'emergenza "coronavirus".

Alla domanda in esame va allegata la **fotocopia del documento d'identità** in corso di validità e del **codice fiscale**. Nella stessa dovranno essere indicate le **coordinate bancarie / postali** per l'accreditamento dell'indennità.

Merita evidenziare che:

- al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità, sono considerate **inammissibili** le domande prive della predetta dichiarazione / documentazione o **presentate dopo il 30.4.2020**;
- le singole Casse previdenziali provvedono a verificare i requisiti in capo ai richiedenti e ad erogare l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande "accolte".

Cordiali saluti.

Conte&Cervi